

3. Terzo motivo, vertente sulla circostanza che la Commissione ha adottato la decisione in manifesta violazione dell'articolo 9 del regolamento n. 1/2003, in combinato disposto con l'articolo 102 TFUE, nonché del principio di proporzionalità, avendo accettato gli impegni della Gazprom relativi all'introduzione di restrizioni territoriali, i quali non tengono adeguatamente conto delle preoccupazioni della Commissione, sono di natura selettiva e riproducono impegni già offerti dall'operatore dominante in altri procedimenti, ma che non hanno però portato ad un cambiamento del suo comportamento.
4. Quarto motivo, vertente sulla circostanza che la Commissione ha adottato la decisione in manifesta violazione dell'articolo 7 TFUE, in combinato disposto con l'articolo 194, paragrafo 1, TFUE, emettendo una decisione contraria agli obiettivi della politica energetica dell'Unione europea e trascurando il suo impatto negativo sul mercato europeo dell'approvvigionamento di gas, in particolare, il fatto che la stessa consolida ulteriormente l'isolamento e la persistenza di condizioni non concorrenziali sul mercato del gas dei paesi dell'Europa centrale e orientale rispetto all'Europa occidentale, benché l'obiettivo della suddetta politica sia quello di integrare siffatti mercati e di garantire condizioni eque per la concorrenza su tutti i mercati dell'Unione.
5. Quinto motivo, vertente sulla circostanza che la Commissione ha adottato una decisione in manifesta violazione dell'articolo 18, paragrafo 1, TFUE nonché del principio di uguaglianza, ponendo in essere una discriminazione tra le controparti della Gazprom operanti sui mercati dei paesi dell'Europa centrale e orientale, compresa la ricorrente, e le controparti della Gazprom operanti sui mercati dei paesi dell'Europa occidentale, benché entrambi i gruppi delle controparti operino sul medesimo mercato dell'Unione di approvvigionamento di gas e nella stessa misura beneficino della disciplina degli articoli 102 e 194, paragrafo 1, TFUE nonché degli atti di diritto derivato adottati sulla base di questi ultimi.
6. Sesto motivo, vertente sullo sviamento di potere e sulla violazione delle forme sostanziali, in quanto la Commissione ha adottato una decisione oggettivamente contraria all'obiettivo dell'articolo 9 del regolamento n. 1/2003 ed ha condotto il procedimento AT.39816 in manifesta violazione dei poteri ad essa attribuiti.

⁽¹⁾ GU 2018, C 258, pag. 6.

⁽²⁾ GU 2003, L 1, pag. 1.

Ricorso proposto il 15 ottobre 2018 — EN (*) / Commissione

(Causa T-622/18)

(2019/C 4/43)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: EN (*) (rappresentante: E. Metodieva, lawyer)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione, del 12 dicembre 2017, della commissione giudicatrice del concorso generale EPSO/AD/323/16 — Investigatori (AD 7) per i seguenti profili: 1. Investigatori: spese dell'Unione europea, lotta alla corruzione; 2. Investigatori: dogane e commercio, tabacco e merci contraffatte, di non includere il nome del ricorrente nell'elenco di riserva per il primo profilo di detto concorso;
- annullare integralmente la decisione dell'EPSO, del 10 luglio 2018, recante rigetto del reclamo presentato dal ricorrente in applicazione dell'articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari, con riguardo alla decisione della commissione giudicatrice dell'EPSO di non includerlo nell'elenco di riserva;
- condannare la convenuta a risarcire il ricorrente della perdita di beneficio risultante dal mancato inserimento in detto elenco di riserva;

(*) Dati cancellati o sostituiti nell'ambito della tutela dei dati personali e/o della riservatezza.

- condannare la convenuta alle spese sostenute dal ricorrente per l'assistenza e la sua rappresentanza legale prima e durante il procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce sette motivi.

1. Primo motivo, vertente sul comportamento asseritamente inadeguato da parte di uno dei membri della commissione giudicatrice, che avrebbe condotto a che il ricorrente non sia stato esaminato correttamente.
2. Secondo motivo, vertente sulla mancata imparzialità di uno dei membri della commissione giudicatrice del concorso di cui trattasi.
3. Terzo motivo, vertente sull'asserita incompetenza dei valutatori.
4. Quarto motivo, vertente sull'asserita violazione del regime linguistico del concorso di cui trattasi.
5. Quinto motivo, vertente su talune irregolarità che avrebbero viziato lo studio di un caso nell'ambito del concorso di cui trattasi.
6. Sesto motivo, vertente su un'asserita violazione dei principi di parità di trattamento e di equità che sarebbe derivata dall'eccessiva durata del concorso di cui trattasi, svoltosi nel periodo di un mese.
7. Settimo motivo, vertente sull'asserita carenza di motivazione della valutazione del ricorrente.

Ricorso proposto il 13 ottobre 2018 — EO (*)/Commissione

(Causa T-623/18)

(2019/C 4/44)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: EO (*) (rappresentante: E. Metodieva, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione del 12 dicembre 2017 della commissione giudicatrice del concorso generale EPSO/AD/323/16 — Investigatori (AD 7) per i seguenti profili: 1. Investigatori: spese dell'UE, lotta alla corruzione; 2. Investigatori: dogane e commercio, tabacco e merci contraffatte, con la quale è stato disposto di non inserire il nome della ricorrente nell'elenco di riserva per quanto riguarda il primo profilo di detto concorso;
- annullare interamente la decisione dell'EPSO del 9 luglio 2018, recante rigetto del reclamo della ricorrente ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari avverso la decisione della commissione giudicatrice dell'EPSO di non includerla in detto elenco di riserva;
- condannare la convenuta a risarcire i danni alla ricorrente sotto forma di mancati guadagni per l'omesso inserimento di quest'ultima nel suddetto elenco di riserva;

condannare la convenuta a versare alla ricorrente le spese di assistenza e di rappresentanza legale sostenute prima e durante il procedimento.

(*) Dati cancellati o sostituiti nell'ambito della tutela dei dati personali e/o della riservatezza.